

ef



Ministero della Giustizia

Al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

CIRCOLARE 3637 / 6087



GDAP-0201305-2012

PU-GDAP-1€ 00-25/05/2012-0201305-2012

Ai Sigg. Direttori Generali

Al Sig. Direttore dell'Istituto
Superiore di Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali

Ai Sigg. Direttori degli Istituti
penitenziari e degli Uffici di esecuzione penale esterna

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di
Formazione ed Aggiornamento

Al Sig. Direttore del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

Loro Sedi

Oggetto: Circolare n. 3635/ 6085 del 13 aprile 2012. **Correzione § 11.2**
Linee guida e precisazioni sull'esercizio dell'azione disciplinare.

Facendo seguito alla Circolare 13 aprile 2012 n. 3635/ 6085 di pari oggetto, con riferimento al § 11.2, al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi nell'applicazione di

*Direzione Generale del Personale e della Formazione
Servizio della Disciplina del Corpo di polizia penitenziaria*



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

quanto prescritto a causa della configurazione del sistema SIGIP1, si precisa che l'inserimento dei dati non riguarda solo le sanzioni bensì interessa tutti i dati relativi al procedimento disciplinare da cui scaturiscono.

Il paragrafo § 11.2 è integralmente sostituito dal seguente:

“§ 11.2. I dati relativi ai procedimenti disciplinari di competenza regionale e locale, devono essere inseriti nel sistema SIGIP1 a cura dell'organo competente. Ovvero il Provveditorato regionale per i procedimenti avviati ai sensi degli artt. 3 e 4 del dlgs 30 ottobre 1992, n. 449 e la direzione degli istituti, uffici e servizi per i procedimenti avviati ai sensi dell'artt. 2 del dlgs 30 ottobre 1992, n. 449. L'alimentazione della banca dati è fattore indispensabile per le importanti valutazioni sulla complessiva gestione del personale e sull'azione amministrativa, per cui i provveditorati regionali vigileranno sul corretto e puntuale adempimento, emanando se del caso direttive al riguardo.”

Giovanni Tamburino



Ministero della Giustizia

Al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

CIRCOLARE 3635/6085



GDAP-0147044-2012

PU-GDAP-1aCO-13/04/2012-0147044-2012

Ai Sigg. Direttori Generali

Al Sig. Direttore dell'Istituto
Superiore di Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali

Ai Sigg. Direttori degli Istituti
penitenziari e degli Uffici di esecuzione penale esterna

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di
Formazione ed Aggiornamento

Al Sig. Direttore del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

Loro Sedi

Oggetto: Corpo di polizia penitenziaria e decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.
Linee guida e precisazioni sull'esercizio dell'azione disciplinare.

*Direzione Generale del Personale e della Formazione
Servizio della Disciplina del Corpo di polizia penitenziaria*



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

§ 11. ALCUNI ADEMPIMENTI A CURA DEI PROVVEDITORATI E DELLE DIREZIONI

11.1 Di seguito alla lettera circolare 27 dicembre 2010 nr. 527272 in tema di "Trattamento economico" del personale del Corpo e transito della gestione al Ministero dell'economia e finanze, ed alle note 30 giugno 2011 nr. 260511 e 2 gennaio 2012 n. 580 della direzione generale del personale e della formazione, si ricorda la necessità del tempestivo e corretto adempimento, da parte delle direzioni degli istituti, uffici e servizi di appartenenza del dipendente interessato, delle comunicazioni alle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze (oggi Ragionerie Territoriali dello Stato, RTS) riguardanti le cessazioni dal servizio per destituzione, le decurtazioni ed i congelamenti sullo stipendio a seguito di esecuzione dei provvedimenti sanzionatori della pena pecuniaria e delle sospensioni dal servizio o, comunque, delle misure interruttive del servizio con incidenza sul trattamento economico, a qualsiasi titolo adottate nell'ambito dei procedimenti penali e disciplinari.

Copia della comunicazione effettuata alle RTS dovrà essere trasmessa al Servizio bilancio e contabilità della direzione generale del personale e della formazione per il controllo.

I provveditorati regionali dovranno vigilare sul corretto e puntuale adempimento del richiamato obbligo.

11.2 I dati relativi alle sanzioni della censura, della pena pecuniaria e della deplorazione irrogate in sede regionale e locale, così come eventuali proscioglimenti, devono essere inseriti nel sistema SIGIP1 a cura delle direzioni degli istituti, uffici e servizi che hanno in

*Direzione Generale del Personale e della Formazione
Servizio della Disciplina del Corpo di polizia penitenziaria*



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

carico il personale interessato da predette misure. L'alimentazione della banca dati è fattore indispensabile per le importanti valutazioni sulla complessiva gestione del personale e sull'azione amministrativa, per cui i provveditorati regionali vigileranno sul corretto e puntuale adempimento, emanando se del caso direttive al riguardo.

11.3 La direzione dell'istituto, servizio ed ufficio penitenziario, dove presta servizio l'appartenente al Corpo destinatario di una informativa di reato, di una denuncia o querela, di una misura cautelare o comunque sottoposto ad indagini penali, è tenuta a richiedere periodicamente all'autorità giudiziaria competente le notizie utili per conoscere lo stato del procedimento penale, gli esiti delle udienze, i provvedimenti disposti (es. avviso di conclusione delle indagini, esercizio dell'azione penale, rinvio a giudizio, sentenze e archiviazioni, ecc.), nonchè il passaggio in giudicato delle decisioni assunte.

Le richieste, di regola, dovranno essere, nel silenzio dell'autorità giudiziaria, rinnovate almeno ogni tre mesi. Una volta acquisite le informazioni le stesse dovranno essere subito trasmesse alla direzione generale del personale e della formazione, servizio della disciplina del Corpo.

11.4 Ai fini di quanto prescrive l'articolo 32, comma 4, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, il direttore, in caso di censura, ed il funzionario istruttore, negli altri casi, sono altresì tenuti a comunicare, in occasione della notifica della contestazione degli addebiti, l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti degli appartenenti al Corpo che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, direttamente

*Direzione Generale del Personale e della Formazione
Servizio della Disciplina del Corpo di polizia penitenziaria*



Ministero della Giustizia

Al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

alla segreteria nazionale della organizzazione sindacale interessata e all'ufficio del Capo del dipartimento – ufficio per le relazioni sindacali per l'attività di monitoraggio.

§ 12.

Le circolari 15 febbraio 1999 n. 004518/1.1 e 22 aprile 2002 n. 0184021 restano in vigore per le parti non trattate o comunque non in contrasto con la presente.

Giovanni Tamburino